FAQ Avviso Fondo Creatività 2016

Il bando prevede che Lazio Innova verificherà la regolarità contributiva tramite DURC in sede di presentazione della domanda (a campione), al momento della sottoscrizione dell'Atto di Impegno (se intervenuta dichiarazione di inizio attività) ed in occasione di ogni richiesta di erogazione. Una start up appena costituita normalmente non ha dipendenti, come può essere irregolare dal punto di vista contributivo?

Le imprese culturali e creative devono versare contributi all'INPS ed all'INAIL. I contributi all'INPS sono dovuti se si hanno dipendenti o amministratori iscritti alla gestione separata. I premi assicurativi all'INAIL sono dovuti in relazione allo specifico rischio dell'attività di impresa e decorrono dalla "dichiarazioni di inizio attività" che deve essere presentata all'Istituto Assicurativo. I premi corrisposti all'INAIL vanno ad assicurare gli infortuni che riguardano i dipendenti ma anche amministratori e titolari (anche non iscritti alla gestione separata). La start-up pertanto, anche senza dipendenti o amministratori iscritti alla gestione separata, è tenuta a verificare l'assoggettamento delle attività di impresa agli obblighi assicurativi ed a dichiarare all'INAIL l'inizio dell'attività (anche se svolta esclusivamente dagli amministratori o titolari) indicando la relativa data di inizio dalla quale INAIL farà scaturire gli obblighi assicurativi e il pagamento dei relativi premi in misura del rischio e delle persone assicurate. E' opportuno, pertanto, subito dopo la costituzione della società e prima della sottoscrizione dell'Atto di Impegno verificare presso la sede competente dell'INAIL l'obbligo assicurativo presentando la relativa dichiarazione di inizio attività.

In qualità di amministratore unico di una società editrice costituita nel giugno 2015, che ha fornito unicamente servizi di supporto editoriale ad un quotidiano on line, posso essere socia di maggioranza della costituenda società che parteciperà a questo bando con un progetto editoriale ad alto contenuto creativo e innovativo di mia ideazione?

L'art. 3 comma I dell'Avviso Pubblico prevede, nel caso prospettato, che il Progetto di avviamento non sia prosecuzione di attività già svolte (da oltre 6 mesi). Dalle scarne informazioni fornite sembra che il Progetto abbia delle significative discontinuità rispetto all'attività precedentemente svolta dalla preesistente società editrice e non sia un caso di prosecuzione di attività. Solo in fase di valutazione del Progetto però questa impressione si può consolidare. A tal fine è importante che siano messi in debita luce gli elementi di discontinuità di diritto (es. i due diversi oggetti sociali, la classificazione delle attività secondo ATECO 2007, soci diversi, etc.) e di fatto (coinvolgimento di nuovi altri imprenditori o collaboratori, caratteristiche dei beni e servizi prodotti, differenze sostanziali del ciclo produttivo, mercati e clienti diversi, etc.).

Riguardo ai destinatari ammissibili, vi chiedo se la società costituenda possa essere legata ad un'associazione culturale no-profit precedentemente costituita. Fra la nuova società e l'associazione ci sarebbe totale indipendenza a livello finanziario e di forma legale, gli elementi di "prosecuzione" (citando l'art. 3.1 dell'Avviso) sarebbero il fatto che il promotore richiedente della società costituenda è uno dei responsabili dell'associazione in questione e che la nuova società sarebbe concepita come spin-off dell'associazione, rimanendo ad essa connessa solo come fornitore di servizi e partner per lo svolgimento del progetto. La società darebbe continuità ad attività già avviate in seno all'associazione, sviluppandole in autonomia e volgendole a fonte di profitto (logica che evidentemente non persisteva nell'associazione no-profit). Vi chiedo quindi se tali condizioni siano ostative per la presentazione del progetto.

L'art. 3 comma I dell'Avviso Pubblico prevede, nel caso prospettato, che il Progetto di avviamento non sia prosecuzione di attività già svolte (da oltre 6 mesi) e una risposta può essere data solo a seguito di una valutazione approfondita del progetto. Come già detto la mera discontinuità giuridica (tra soggetto senza scopo di lucro a soggetto con scopo di lucro) è importante ma non determinante ed è fondamentale che il progetto metta in debita luce gli elementi di discontinuità di fatto (coinvolgimento di nuovi altri imprenditori o collaboratori, caratteristiche dei beni e servizi prodotti, differenze sostanziali del ciclo produttivo, mercati e clienti diversi, etc.).

Due lavoratori autonomi con partita IVA (al momento non soci o titolari di alcuna società) possono candidarsi come società costituenda che opererà in settore affine all'attività professionale/di impresa svolta.

L'art. 3 comma I dell'Avviso Pubblico prevede, nel caso prospettato, che il Progetto di avviamento non sia prosecuzione di attività già svolte (da oltre 6 mesi), prevedendo a titolo di esempio "imprese costituite da titolari o soci di maggioranza che svolgevano attività assimilabili come lavoratori autonomi". In una società composta da due soci, inevitabilmente uno dei due sarà socio di maggioranza (o entrambi nel caso di partecipazioni al 50% o familiari) e quindi la società costituenda non risulterebbe, dalle scarne informazioni fornite, ammissibile.

Tra le spese ammissibili è finanziabile l'acquisizione del servizio di stampa?

Se per servizio di stampa si intende la produzione di materiale editoriale (cartaceo o su altro supporto) si tratta di un servizio (ed insieme al supporto, di un bene) rivendibile e, pertanto, non è una spesa ammissibile. Potrebbe tuttavia essere ammissibile, in tutto o in parte, se riconducibile a materiali di prova, alla realizzazione di prototipi o a materiale promozionale (fermo il limite previsto dall'art. 7 (I) (i) dell'Avviso) oppure nella misura in cui venga dimostrato (secondo gli standard di mercato della specifica attività) che è una spesa strettamente necessaria a costituire un magazzino di avviamento.

Inerentemente alle attività da inserire nel progetto di avviamento, vi chiedo se questo debba o meno comprendere la totalità delle attività della società costituenda. Se, esemplificando, la società si occupa di servizi per la produzione teatrale e si intendono sviluppare delle iniziative parallele alle attività contemplate nel progetto (rimanendo sempre nell'alveo dei servizi per il teatro) queste attività parallele devono comunque essere descritte nel progetto?

Il progetto di avviamento di una impresa comprende tutte le attività che generano ricavi e costi e che richiedono investimenti ed altri fabbisogni di capitale e relative coperture.

Tra i costi ammissibili rientra l'investimento iniziale per affiliarsi a un franchisor?

Le spese di affiliazione ad un franchisor sono di norma ammissibili facendo spesso riferimento alle categorie di spese ammissibili previste dal bando e più complessivamente a spese necessarie per avviare una impresa. Un esame del contratto di franchising può tuttavia far emergere talune spese non ammissibili o ammissibili solo in parte (es. spese promozionali). E' tuttavia piuttosto strano che le industrie culturali e creative siano di interesse di franchisor, perché proprio il contenuto di creatività che solo l'imprenditore ed i suoi collaboratori possono (o meno) conferire loro, rendono tali imprese difficilmente standardizzabili e più rischiose della media tanto che anche nelle analisi della Commissione Europea tali imprese risultano difficilmente bancabili e quindi meritevoli di un maggiore supporto pubblico.